

Allegato A)

COMUNE DI NOCERA TERINESE

PROVINCIA DI CATANZARO



**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20/04/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro.

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2016, l'Ente approvava il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate", di seguito indicate:
 - Lamezia Multiservizi S.P.A.;
 - Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l.;
 - Reventino Servizi S.p.A.;
 - Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP);
 - Consorzio Regionale per l'energia e la tutela ambientale "CRETA";
 - Consorzio Forestale ESTIA ;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/04/2017, approvava la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, in ottemperanza al D.Lgs. n. 175/2016, all'esito della quale è stato comunicato con nota prot. N. 1881 del 21/02/2017 agli Organismi su indicati;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/12/2019, approvava la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2018, dando atto della dismissione "ope legis" per effetto dell'avvenuto scioglimento di entrambe dei seguenti organismi partecipati:
 - Consorzio Forestale ESTIA
 - Reventino Servizi Spa, già in liquidazione;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/12/2020 approvava la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019;
- Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 43 del 04/05/2022, approvava la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2020;

- Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 123 del 30/12/2022 approvava la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2021;

Preso atto che:

1. con la ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni del Comune di Nocera Terinese alla data del 31.12.2020 effettuata con deliberazione commissariale n 43/2022 , sopra richiamata ci si determinava di mantenere solo la partecipazione societaria in seno ad ASMENET S.c.a.r.l., confermando la razionalizzazione e dunque la dismissione delle partecipazioni in seno al Consorzio Forestale Estia, Reventino Servizi, *in liquidazione*, Consorzio Creta, Corap e Lamezia Multiservizi S.P.A.;
2. con la ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni dell'Ente alla data del 31.12.2021 effettuata con deliberazione commissariale n 123/2022 , sopra richiamata ci si determinava di mantenere solo le partecipazioni societarie possedute in seno ad ASMENET S.c.a.r.l. e alla LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. , confermando la razionalizzazione delle partecipazioni in seno al Consorzio Forestale Estia, alla Reventino Servizi , *in liquidazione* ,al Corap , in quanto già avvenuto *ope legis* , al Consorzio Creta

Preso atto altresì che dalla disamina delle visure camerali aggiornate, **risultano oggi definite le dismissioni dai seguenti organismi societari:**

- a) Consorzio Forestale Estia per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in data 27.11.2018;
- b) Consorzio Creta dal 01.01.2021, il Comune Di Nocera Terinese non risulta essere più socio (si ritiene che l'organo deliberante abbia preso atto della dismissione di cui alla deliberazione di C.C. n. 24/2020);

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Denominazione società | Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta |
|------------------------------------|--|---|---------------------------|--|
| ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L. | DIRETTA | E-Government e funzioni proprie del centro servizi territoriali | 0,52% | Attività da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TUSP, lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi". |
| LAMEZIA MULTISERVIZI SPA | DIRETTA | Servizi essenziali ai Cittadini | 0,65% | Attività da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TUSP, lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi". |

DISMISSIONI:

| Azione di Razionalizzazione | Denominazione società | % Quota di partecipazione |
|------------------------------------|---|--|
| Cessione/Alienazione quote/recesso | CORAP (già Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive) (con delibere C.C. n. 43/2016 e 64/2017 e successive) | 0,298 DISMISSIONE DA DEFINIRE A CURA DELL'ORGANO DI LIQUIDAZIONE |
| Scioglimento / Liquidazione | Reventino Servizi S.p.a.(in liquidazione dal 2014) (con delibere C.C . n. 43/2016 e 64/2017 e successive) | 0,04 DISMISSIONE DA DEFINIRE A CURA DELL'ORGANO DI LIQUIDAZIONE |
| | Consorzio Forestale ESTIA (con delibere C.C . n. 43/2016 e 64/2017 e successive) | -DISMISSIONE GIA' AVVENUTA PER CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE IN DATA 27.11.2018 |

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 123 del 30/12/2022, questo Comune ha provveduto a *proseguire*, le *attività* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione, rispetto alla ricognizione ordinaria effettuata nel 2022.

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute si conferma il mantenimento in quanto posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali.

4. CONCLUSIONI

Non vi sono modifiche rispetto al piano di razionalizzazione approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 123 del 30/12/2022.

Nocera Terinese, li 15/12/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to Geom. Saverio RUSSO